



**REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEL
NUOVO CIRCONDARIO
IMOLESE**

*Approvato con Delibera dell'Assemblea n. 56 del 28 settembre 2005
e modificato con Delibera dell'Assemblea n. 76 del 16 novembre 2007*

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE E COMPOSIZIONE.....5

CAPO I.....	5
L'ASSEMBLEA.....	5
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 2 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA.....	5
CAPO II.....	5
I COMPONENTI.....	5
ART. 3 - ENTRATA IN CARICA.....	5
ART. 4 - DIMISSIONI.....	6
ART. 5 - DECADENZA.....	6
ART. 6 - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA.....	7
CAPO III.....	8
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....	8
ART. 7 - ELEZIONE.....	8
ART. 8 - FUNZIONI E POTERI.....	9
ART. 9 - DIMISSIONI O CESSAZIONE DALL'INCARICO.....	10
ART. 10 - MOZIONE DI REVOCA.....	10
CAPO IV.....	10
I GRUPPI.....	10
ART. 11 - COSTITUZIONE.....	10
ART. 12 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	11
CAPO V.....	12
LE COMMISSIONI PERMANENTI.....	12
ART. 13 - FUNZIONI.....	12
ART. 14 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.....	13
ART. 15 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE.....	14
ART. 16 - FUNZIONAMENTO.....	15
CAPO VI.....	15
LE COMMISSIONI DI INDAGINE E SPECIALI.....	15
ART. 17 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO.....	15

PARTE II - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI 16

CAPO I.....	16
DIRITTI.....	16
ART. 18 - DIRITTO DI INIZIATIVA.....	16
ART. 19 - EMENDAMENTI.....	16
ART. 20 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE.....	17
ART. 21 - MOZIONI.....	18
ART. 22 - ORDINI DEL GIORNO.....	18
ART. 23 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	18
ART. 24 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.....	19
CAPO II.....	19
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	19
ART. 25 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO.....	19
ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE.....	19
ART. 27 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	20
ART. 28 - RESPONSABILITÀ PERSONALE.....	20

CAPO III	21
NOMINE ED INCARICHI AI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA	21
ART. 29 - INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO	21
ART. 30 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA	21
ART. 31 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE.....	21
<u>PARTE III - FUNZIONAMENTO</u>	<u>21</u>
CAPO I	21
CONVOCAZIONE	21
ART. 32 – AVVISO DI CONVOCAZIONE	21
ART. 33 - ORDINE DEL GIORNO.....	22
ART. 34 – CONSEGNA E PUBBLICITÀ DELLA CONVOCAZIONE	22
CAPO II	23
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	23
ART. 35 - DEPOSITO DEGLI ATTI	23
ART. 36 - ADUNANZE	23
ART. 37 - ADUNANZE PUBBLICHE.....	24
ART. 38 - ADUNANZE SEGRETE	25
ART. 39 - ADUNANZE APERTE	25
CAPO III	25
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	25
ART. 40 - COMPORTAMENTO DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA	25
ART. 41 – PARTECIPAZIONE ED INTERVENTI DI TERZI	26
ART. 42 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE	26
CAPO IV	27
ORDINE DEI LAVORI	27
ART. 43 - APERTURA DELLA SEDUTA E COMUNICAZIONI	27
ART. 44 – DISCUSSIONI	27
ART. 45 - TRATTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI	29
ART. 46 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	29
ART. 47 - NORME GENERALI	29
ART. 48 - INTERVENTI SULLE QUESTIONI PROCEDURALI.....	30
ART. 49 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA	30
ART. 50 - FATTO PERSONALE	31
CAPO V	31
LE VOTAZIONI	31
ART. 51 - SCRUTATORI.....	31
ART. 52 - MODALITÀ GENERALI	32
ART. 53 – ORDINE DI VOTAZIONE DEGLI ARGOMENTI.....	32
ART. 54 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE	33
ART. 55 - VOTAZIONI SEGRETE	33
ART. 56 - ESITO DELLE VOTAZIONI.....	35
CAPO VI	35
GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA	35
ART. 57 – VERBALE	35
ART. 58 - EFFICACIA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI.....	36
ART. 59 – APPROVAZIONE, REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI	36
ART. 60 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.....	37
<u>PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>37</u>
ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE.....	37
ART. 61 - BIS - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI E APOLIDI ALLE ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA CIRCONDARIALE.....	37
ART. 62 - DIFFUSIONE	38

Parte I - Organizzazione e composizione

Capo I **L'ASSEMBLEA**

Art. 1 - Disposizioni Generali

1. La costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non sono disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è adottata dal Presidente che può sottoporla all'Assemblea, che si esprime a maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. In assenza di idoneo locale all'interno della sede dell'Ente, le sedute dell'Assemblea si terranno di norma presso la sala del Consiglio Comunale di Imola o presso idonea sala dei Comuni facenti parte del Nuovo Circondario Imolese.
3. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire che la seduta si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
4. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche altri enti, il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi organi assembleari.

Art. 2 - Durata in carica dell'Assemblea

1. La durata in carica dell'Assemblea è prevista dallo Statuto dell'Ente¹.

Capo II **I COMPONENTI**

Art. 3 - Entrata in carica

1. I Componenti l'Assemblea entrano in carica al momento della convalida della loro elezione da parte dell'Assemblea, nella prima adunanza.

¹ Art. 13 Statuto (*Durata in carica dell'Assemblea*)

L'Assemblea dura in carica per un periodo pari a quello previsto per i Consigli Comunali e comunque fino al suo rinnovo che avviene a seguito del rinnovo di almeno cinque dei Consigli dei Comuni del Circondario. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo di almeno 5 Consigli Comunali e fino al rinnovo dell'assemblea, l'assemblea generale può adottare atti urgenti e indifferibili. Salvo quanto previsto dal comma precedente, in caso di rinnovo di uno o più Consigli Comunali dei Comuni facenti parte del Circondario, la loro rappresentanza rimane in carica fino alla nomina dei successori da parte dei Consigli Comunali neo eletti.

2. Nella prima adunanza l'Assemblea, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve verificare la sua regolare costituzione e la condizione degli eletti: tenuto conto che la verifica dell'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità viene preventivamente effettuata dalle amministrazioni comunali di provenienza, assumono rilievo in tale sede esclusivamente le cause di incompatibilità di cui al Testo Unico degli Enti Locali², eventualmente sussistenti nei confronti del Nuovo Circondario Imolese. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti convalidati, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste o viene sollevata una delle cause di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente l'Assemblea, si procede alla sostituzione, con le modalità previste dallo Statuto, convalidando l'elezione del nuovo componente, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui sopra. I componenti subentranti, se presenti in sala, possono partecipare immediatamente ai lavori dell'Assemblea.

Art. 4 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Componente dell'Assemblea, indirizzate al Presidente dell'Assemblea, sono presentate con le modalità previste dall'art. 38 del T.U. 267/2000. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dal momento di assunzione al protocollo.

Art. 5 - Decadenza

1. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su richiesta del Presidente o di un componente, per i seguenti motivi:
 - a) perdita dello status di consigliere comunale, assessore o sindaco di uno dei comuni facenti parte del Circondario
 - b) assenza non giustificata per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea
 - c) esistenza nei confronti del Circondario di una delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Nel caso di esistenza di cause di incompatibilità nei confronti del Circondario, l'Assemblea la contesta e attiva la procedura di cui all'art.69³ del

² Art. 63 D.Lgs. n. 267/00 (*Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità*)

³ Art. 69 (*Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità*)

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

decreto medesimo; se la causa di incompatibilità risulta rimossa, l'Assemblea ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del componente interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

Nel caso di assenza non giustificata per tre sedute consecutive il Presidente o un componente dell'Assemblea possono assumere l'iniziativa per la decadenza di un componente, dando comunicazione scritta all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241⁴, dell'avvio del procedimento amministrativo. Questi può far valere le cause giustificative delle assenze, fornire eventuali documenti probatori, entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso il termine, l'Assemblea esamina la proposta e il componente interessato ha il diritto di intervenire e di esporre le proprie ragioni. L'Assemblea delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte dell'interessato. La decadenza è dichiarata qualora la proposta sia accolta, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Copia della deliberazione relativa alla pronuncia di decadenza, qualunque sia l'esito, è trasmessa all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.

Art. 6 - Autonomia funzionale ed organizzativa

1. I Gruppi e le Commissioni e la Presidenza dell'Assemblea dispongono, presso la sede del Circondario, di locali, attrezzature e servizi necessari al loro funzionamento istituzionale.
2. Le risorse finanziarie da destinare al funzionamento istituzionale e le rispettive quote da assegnare all'attività dell'Assemblea e dei Gruppi sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Le risorse finanziarie riservate ai Gruppi sono suddivise tra ciascun Gruppo, in ragione di una quota non superiore al 50% della cifra stanziata da ripartirsi in misura uguale; il residuo sarà ripartito tra i singoli Gruppi in base alla consistenza numerica.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁴ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

4. In caso di costituzione di nuovo Gruppo o di passaggio di uno o più componenti da un Gruppo ad un altro, nel corso del mandato, il meccanismo di riparto non viene modificato fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la modificazione della consistenza del singolo Gruppo.
5. Il fondo per il funzionamento dell'Assemblea è destinato al finanziamento delle attività di studio, di ricerca ed all'organizzazione di iniziative pubbliche assunte dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Le risorse finanziarie assegnate ai Gruppi potranno essere utilizzate sia per spese necessarie al loro funzionamento sia per spese relative ad iniziative e attività del Gruppo stesso con riferimento alle seguenti tipologie di spese:
 - spese di cancelleria;
 - spese telefoniche;
 - valori bollati;
 - spese per la stampa, l'affissione e la diffusione di materiale informativo e promozionale, al fine di divulgare l'attività svolta dai Gruppi;
 - spese di documentazione (riviste, partecipazione a convegni, ecc...) o per consulenze qualificate ritenute necessarie per l'attività del Gruppo;
 - spese di promozione, di rappresentanza e di organizzazione.
7. La gestione e la liquidazione delle risorse finanziarie è affidata al Segretario-Direttore che provvederà, su proposta sottoscritta dal Capogruppo o dal Presidente dell'Assemblea. Alla gestione contabile del fondo si applicano le disposizioni relative alla gestione dei fondi economici.

Capo III **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Art. 7 - Elezione

1. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto, con scrutinio segreto, nella prima adunanza di insediamento dell'Assemblea con una maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo le prime due votazioni se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede ad elezione per ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è nominato il candidato più anziano di età.
2. Il Vice Presidente viene eletto con distinta votazione, con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.

3. Fino all'elezione del Presidente e del vice Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune del Circondario con maggiore popolazione.

Art. 8 - Funzioni e poteri

1. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea, ne assicura il buon andamento e ne tutela la dignità, favorendo la più ampia partecipazione dei Componenti ai lavori dell'Assemblea.
2. Convoca e presiede le adunanze, garantisce il corretto funzionamento dell'Assemblea, fissa gli argomenti da trattare, di norma dopo aver sentito il Presidente del Circondario e la Conferenza dei Capigruppo, modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei suoi singoli componenti.
4. Il Presidente deve garantire che l'informazione sui punti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea sia esaustiva. A tal fine verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo deposito degli atti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, promuove i rapporti dell'Assemblea con la Giunta e il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. È compito del Presidente dell'Assemblea informare i Presidenti dei Consigli dei Comuni che fanno parte del Nuovo Circondario Imolese delle date e degli orari delle adunanze dell'Assemblea del Circondario.
7. Spetta al Presidente autorizzare le missioni dei componenti l'Assemblea per ragioni inerenti al mandato.
8. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Dimissioni o cessazione dall'incarico

1. Le dimissioni dalla carica del Presidente dell'Assemblea sono indirizzate all'Assemblea e presentate personalmente per iscritto all'Assemblea stessa. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo.
2. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta dell'Assemblea, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci. L'adunanza può proseguire sotto la Presidenza del Vice Presidente o, se assente, del componente più anziano d'età.
3. In caso di dimissioni del Presidente dell'Assemblea o di cessazione dalla carica per altro motivo, l'Assemblea, convocata entro quindici giorni dal Vice- Presidente o, in sua assenza, dal componente dell'Assemblea più anziano d'età, procede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente art. 7.
4. Le norme del presente articolo si applicano anche al Vice Presidente dell'Assemblea.

Art. 10 - Mozione di revoca

1. Nel caso in cui non assicuri la piena funzionalità dell'Assemblea, il Presidente e/o il vice Presidente dell'Assemblea possono essere revocati su mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati e approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei componenti assegnati.

Capo IV **I GRUPPI**

Art. 11 - Costituzione

1. I Componenti dell'Assemblea si costituiscono in Gruppi mantenendo la denominazione della lista in cui sono stati eletti nei consigli comunali di provenienza. I Componenti che, nei consigli comunali di appartenenza, aderiscono a gruppi aventi la medesima denominazione, formano, in assenza di comunicazioni diverse, un medesimo Gruppo.
I componenti non consiglieri comunali aderiscono ad uno dei gruppi come sopra costituiti, fermo restando quanto precisato nel successivo comma 3.
2. Se una lista presente in uno dei consigli comunali è rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza

spettanti a un Gruppo.

3. I singoli componenti l'Assemblea o Gruppi possono dare vita o aderire in ogni momento a gruppi presenti a livello parlamentare, regionale o provinciale.
4. Nel corso della seduta di insediamento dell'Assemblea i singoli Gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea la propria denominazione ed il nome dei Capigruppo. La comunicazione di nomina dei Capigruppo deve essere sottoscritta almeno dalla maggioranza degli appartenenti al Gruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Presidente del Gruppo il componente più anziano d'età.
5. Il Componente l'Assemblea che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello cui aderisce nel Consiglio Comunale di provenienza deve darne comunicazione al Presidente dell'Assemblea, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del Gruppo di nuova appartenenza.
6. I Componenti che si distaccano da un Gruppo o non aderiscono ad altri Gruppi istituiti nell'ente o a quelli presenti a livello parlamentare, regionale o provinciale, non acquisiscono le prerogative spettanti ad un Gruppo .
7. Qualora uno o più componenti dell'Assemblea vengano a trovarsi nella predetta condizione essi si costituiscono in un Gruppo misto e decidono, nel proprio ambito, la nomina del Presidente del Gruppo. In caso di disaccordo la funzione di Presidente del Gruppo è assunta dal componente più anziano d'età. Dopo i primi 6 mesi, si procede con rotazione semestrale, sempre seguendo il criterio della maggiore età.
8. Di quanto sopra deve essere data comunicazione al Presidente dell'Assemblea il quale informa l'Assemblea nella prima adunanza utile.

Art. 12 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente dell'Assemblea e costituisce, ad ogni effetto, commissione permanente. E' composta dal Presidente stesso e da tutti i Capigruppo. Concorre a definire la programmazione dei lavori, l'attività dell'Assemblea e la trattazione di argomenti di particolare interesse.
2. Il Presidente dell'Assemblea illustra ai Capigruppo in via preventiva gli oggetti e le questioni da sottoporre all'Assemblea.

3. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati all'Assemblea dal Presidente.
4. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. Alla conferenza possono partecipare anche il Presidente del Circondario, un suo delegato, i presidenti delle commissioni permanenti e, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il Segretario-Direttore o altri dipendenti dell'ente.
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un componente del proprio Gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Il peso in voti di ciascun Capogruppo è proporzionale al numero dei componenti appartenenti al relativo Gruppo regolarmente costituitosi in seno all'Assemblea. Le sedute sono valide quando i Capigruppo presenti rappresentano un terzo dei voti assegnati.
8. Delle riunioni della conferenza dei Capigruppo viene redatto un verbale in forma sintetica, con allegata registrazione integrale, a cura del Segretario-Direttore o di un dipendente da questi incaricato.

Capo V
LE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 13 - Funzioni

1. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni dell'Assemblea ed esercitano funzioni di proposta, di istruttoria, di studio, di approfondimento, di verifica, di consultazione, di preparazione, di preventiva valutazione degli argomenti soggetti all'approvazione dell'Assemblea.
2. Al fine di coordinare l'attività di cui al precedente comma, il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame preventivo delle Commissioni, in relazione alle rispettive competenze, o della Conferenza dei Capigruppo, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che il Presidente del Circondario, la Giunta o singoli consiglieri dell'Assemblea ritengono di portare alla discussione in Assemblea.
3. Le Commissioni provvedono all'espressione del parere sugli atti di competenza dell'Assemblea ad esse rimessi dal Presidente dell'Assemblea,

entro il termine di cinque giorni dalla trasmissione. Tale termine, su motivata richiesta del Presidente della Commissione, può essere prorogato dal Presidente dell'Assemblea per il periodo necessario ai fini dell'espressione del parere.

4. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le proposte, se non consistenti in meri atti di indirizzo, vengono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza, se corredate del parere di regolarità contabile ed il parere tecnico favorevole del Segretario - Direttore. In caso di pareri anche parzialmente contrari, la proposta è restituita al Presidente dell'Assemblea ed alla Commissione. Al fine di snellire l'attività dell'Assemblea, possono essere sottoposti alle Commissioni, sulla base delle relative competenze, anche oggetti concernenti interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, d'intesa con i rispettivi proponenti e il componente della Giunta competente.
5. I lavori della Commissione si svolgono con la stessa disciplina dei lavori dell'Assemblea in quanto compatibile.

Art. 14 - Costituzione e composizione

1. L'Assemblea, per tutta la durata in carica, costituisce al suo interno la Commissione Permanente di controllo e garanzia denominata Affari Istituzionali e Bilancio. Costituisce altresì le Commissioni permanenti, con competenze ripartite nelle seguenti aree tematiche:
 - Pianificazione territoriale, ambiente, mobilità e attività produttive
 - Politiche sociali, sanitarie, scuola, cultura e tempo libero.
2. Nel caso in cui siano trasferite al Circondario⁵ ulteriori funzioni, comunali, provinciali o regionali, in settori diversi da quelli previsti al precedente comma, l'Assemblea provvederà a ridefinire il numero e le competenze delle Commissioni.
3. Le Commissioni permanenti sono nominate entro 60 giorni che decorrono dalla seduta di insediamento dell'Assemblea, o dalla decadenza o dalla istituzione delle commissioni stesse.
4. Per ogni Commissione, l'Assemblea determina la partecipazione numerica di ciascun Gruppo, garantendo comunque la rappresentanza di ogni Gruppo. I voti sono attribuiti ai singoli componenti in proporzione alla consistenza dei

⁵ Come previsto dalla Legge Regione Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università", [Titolo II Capo IV](#), l'istituzione del Nuovo Circondario imolese è finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali, al decentramento di funzioni provinciali nonché all'esercizio di funzioni eventualmente conferite dalla Regione stessa.

relativi Gruppi ed alla partecipazione numerica del Gruppo alla Commissione.

5. Ogni componente della Commissione esprime i voti attribuiti sulla base della deliberazione di istituzione della Commissione ed in ogni caso non potrà avere un peso in voti superiore ad otto ed inferiore a due, eccezion fatta per i Gruppi composti da un solo componente.
6. I Capigruppo comunicano per iscritto al Presidente dell'Assemblea la designazione e le eventuali sostituzioni dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni Permanenti, ai fini della nomina da parte dell'Assemblea, che avviene mediante votazione palese.
7. In caso di assenza i componenti delle Commissioni possono delegare, in forma scritta, altro componente dell'Assemblea, dando comunicazione al Presidente.
8. Nel caso di modifica della composizione dei gruppi, l'Assemblea modifica, nella prima seduta utile, la composizione delle commissioni.

Art. 15 - Presidenza e convocazione

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Permanente è eletto dall'Assemblea con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei presenti. La Presidenza delle Commissioni di Controllo, di Garanzia e d'indagine è attribuita ad un componente appartenente a uno dei Gruppi di minoranza.
2. I Presidenti delle Commissioni cessano dalla carica nel caso in cui la maggioranza dei componenti dell'Assemblea approvi una mozione di revoca, motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti assegnati.
3. I Presidenti convocano e presiedono le Commissioni, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Quando la materia è di interesse comune, i relativi Presidenti possono convocare Commissioni congiunte.
4. Le commissioni possono essere convocate anche su iniziativa di componenti della Commissione che rappresentino almeno un quinto dei voti. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione della commissione che deve riunirsi entro 20 giorni.
5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono inviate ai componenti almeno tre giorni liberi prima della data prevista, indicando l'ordine del giorno, l'ora e il luogo ove si tiene la riunione. Esse vengono recapitate al

domicilio indicato, anche tramite fax o messaggio di posta elettronica.

Art. 16 - Funzionamento

1. Per la validità delle riunioni delle Commissioni occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti, che rappresentano almeno un terzo dei voti assegnati.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della riunione possa arrecare danno agli interessi dell'Ente.
3. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, il Presidente dell'Assemblea, il Presidente del Circondario ed i componenti dell'esecutivo competenti per materia. Possono partecipare altresì, se invitati, i Sindaci, i dirigenti e funzionari dell'Ente, i Revisori dei Conti o persone in grado di fornire utili elementi conoscitivi.
4. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni vengono svolte dal personale dell'Ente.
5. I verbali, redatti in forma sintetica, con allegata registrazione integrale, sono raccolti in appositi registri depositati presso la segreteria del Circondario. Di essi viene trasmessa copia, anche in via informatica, ai componenti ed al Presidente dell'Assemblea.

Capo VI

LE COMMISSIONI DI INDAGINE E SPECIALI

Art. 17 - Costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei propri Componenti, può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di Commissioni di Indagine sull'attività dell'Amministrazione e Commissioni Speciali incaricate di esaminare argomenti di particolare interesse per l'attività dell'ente. La delibera deve definirne l'oggetto, l'ambito e la durata e, nel caso di Commissioni di indagine, i poteri. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi.
2. La procedura di nomina e di funzionamento è analoga a quella delle Commissioni Permanenti di cui al presente regolamento.
3. La relazione finale delle commissioni di indagine e speciali è trasmessa al

Presidente dell'Assemblea che la iscrive all'ordine del giorno della Assemblea perché questa possa acquisirne le risultanze ed assumere gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza.

Parte II - Diritti e doveri dei componenti

Capo I **DIRITTI**

Art. 18 - Diritto di iniziativa

1. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto di presentare all'Assemblea proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza dell'Assemblea stessa salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento.
2. La proposta di deliberazione e la relazione illustrativa ad essa corredata, formulate e sottoscritte dal proponente, sono inviate al Presidente dell'Assemblea, il quale la trasmette al Segretario-Direttore per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e per il parere sulla competenza dell'Assemblea a trattare l'argomento. Qualora l'istruttoria giuridico-amministrativa, che deve comunque concludersi entro 30 giorni, si sia conclusa favorevolmente, il Presidente dell'Assemblea iscrive la proposta nell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando l'oggetto ed il proponente.
3. I componenti l'Assemblea possono esercitare il diritto di iniziativa anche mediante emendamenti alle proposte di deliberazioni, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze, su argomenti che riguardano l'attività del Circondario o problematiche interessanti il proprio territorio e la propria comunità.
4. Quando su uno stesso argomento o su più argomenti siano state presentate Interrogazioni e Mozioni, il Presidente dell'Assemblea può disporre che sia fatta una discussione unica. Ad essa intervengono prima i proponenti delle Mozioni e quindi i presentatori delle Interrogazioni.

Art. 19 - Emendamenti

1. I componenti dell'Assemblea hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte nell'ordine del giorno.
2. L'emendamento consiste in proposte di correzione di forma, di aggiunte, di modificazioni, di parziali sostituzioni o soppressioni del testo che forma

oggetto della discussione. Essi sono presentati al Presidente dell'Assemblea in forma scritta e firmati dai proponenti, il giorno antecedente l'adunanza. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

3. Gli emendamenti posti su altri atti (mozioni, ordini del giorno) che non richiedono il suddetto parere, possono essere presentati nel corso dell'Assemblea, in forma scritta e prima della chiusura della discussione.
4. Ciascun componente dell'Assemblea, una volta presentati gli emendamenti che abbiano avuto l'istruttoria favorevole, può ritirarli fino al momento in cui la discussione sia chiusa.

Art. 20 - Interrogazioni e Interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente dell'Assemblea, al Presidente del Circondario o alla Giunta, per sapere della veridicità di un fatto, se l'Ente è in possesso di specifiche informazioni e/o documenti a riguardo, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.
2. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta ai medesimi soggetti, circa i motivi, gli intendimenti della loro condotta su determinate questioni o argomenti di carattere generale, aventi profili di interesse politico e amministrativo.
3. Il Presidente dell'Assemblea o i membri dell'esecutivo competenti per materia, rispondono alle interrogazioni ed alle interpellanze in forma scritta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Qualora i proponenti lo richiedano, alla risposta scritta può essere sostituita la risposta verbale, in seduta di Assemblea o di Commissione permanente.
5. A richiesta dei proponenti e per valutazione del Presidente dell'Assemblea, l'interrogazione e l'interpellanza possono essere dichiarate urgenti dal Presidente stesso che ne dispone lo svolgimento alla prima seduta dell'Assemblea.
6. Qualora siano trascorsi i tempi previsti nei commi precedenti per la risposta, il proponente, previa richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea, ha diritto di ricevere risposta nella prima seduta utile.

Art. 21 - Mozioni

1. La Mozione consiste in una proposta scritta e firmata, sottoposta alla decisione dell'Assemblea nell'ambito delle competenze stabilite dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte dell'Assemblea o della Giunta nell'ambito dell'attività del Circondario e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La Mozione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Qualora dalla Mozione derivi onere finanziario per l'ente, il proponente ha l'obbligo di indicare le risorse per farvi fronte.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà, anche su richiesta del proponente, di assegnare la Mozione alla Commissione competente fissando un termine per l'esame.
3. Quando una mozione viene presentata nel corso di una seduta e riguarda un oggetto iscritto nell'ordine del giorno dell'Assemblea, essa può essere discussa solo in ipotesi della presenza in aula di tutti i componenti dell'Assemblea e purché tutti i componenti siano d'accordo, ferma restando la facoltà del Presidente dell'Assemblea, di cui al comma che precede.
4. Le Mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione e vengono illustrate da tutti i proponenti.

Art. 22 - Ordini del giorno

1. L'Ordine del Giorno consiste in una proposta scritta e firmata, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, con cui si propone all'Assemblea stessa di esprimere il proprio orientamento o di chiedere interventi o provvedimenti di altri Organismi in atti o fatti di interesse generale. L'Ordine del Giorno si conclude con un documento che viene inviato alle Autorità interessate.
2. Un ordine del giorno può essere presentato direttamente in aula e discusso purché tutti i componenti presenti siano d'accordo.

Art. 23 - Richiesta di convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a riunire l'Assemblea stessa, in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento, quando lo richiedano il Presidente del Circondario e/o almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione, da sottoporre a parere tecnico del responsabile del servizio competente. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico dell'Ente, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ⁽⁶⁾.

Art. 24 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I componenti l'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici del Circondario tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo, salvo il rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali, in particolare se hanno un carattere sensibile.
2. La visione delle deliberazioni, delle determinazioni e degli atti pubblici è sempre consentita durante gli orari di apertura degli uffici. Per altri documenti occorre presentare richiesta scritta al Segretario-Direttore che ne autorizza il rilascio. Non possono essere opposti rifiuti tali da limitare il diritto del componente dell'Assemblea all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Capo II

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 25 - Divieto di mandato imperativo

1. I componenti dell'Assemblea rappresentano l'intero Circondario, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, esercitano l'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato in conformità alle disposizioni legislative e statutarie, nel rispetto delle procedure e con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 26 - Partecipazione alle adunanze

1. Il componente dell'Assemblea è tenuto a partecipare a tutte le adunanze dell'Assemblea, salvo motivato impedimento.
2. Nel corso delle adunanze dell'Assemblea, i componenti che si assentano devono, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario-Direttore perché sia presa nota a verbale.

⁶ ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Art. 27 - Astensione obbligatoria

1. Il Presidente del Circondario, i componenti della Giunta e dell'Assemblea devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici e gli strumenti urbanistici attuativi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica da vari enti, nell'ambito di funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Circondario.
3. Il Presidente del Circondario, i componenti della Giunta e dell'Assemblea che sono tenuti ad astenersi ne informano il Segretario-Direttore che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 28 - Responsabilità personale

1. Ciascun componente dell'Assemblea è personalmente responsabile dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dall'Assemblea.
2. Sono esenti da qualsiasi responsabilità i componenti assenti, che non abbiano preso parte alla deliberazione, oppure che abbiano dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbiano espresso voto contrario.
3. Si applicano ai Componenti dell'Assemblea le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge⁷.

⁷ Art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Responsabilità patrimoniale*)

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Capo III
NOMINE ED INCARICHI AI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

**Art. 29 - Indirizzi per le nomine di competenza
del Presidente del Circondario**

1. L'Assemblea stabilisce gli indirizzi che il Presidente del Circondario dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Circondario presso le Istituzioni, le Aziende Speciali, i Consorzi, le Società e gli altri Organismi o Enti ai quali il Circondario partecipa anche indirettamente.

Art. 30 - Nomine e designazioni di Componenti dell'Assemblea

1. Nei casi in cui sia riservata espressamente all'Assemblea la nomina, presso Aziende ed Istituzioni o consessi vari, di rappresentanti dell'Assemblea scelti tra i componenti della stessa, si provvede in seduta pubblica con voto segreto.
2. Nel caso in cui il componente dell'Assemblea nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 31 - Funzioni rappresentative

- I componenti dell'Assemblea partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dal Circondario. All'occorrenza possono essere costituite apposite delegazioni.

Parte III - FUNZIONAMENTO

Capo I
CONVOCAZIONE

Art. 32 - Avviso di convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente dell'Assemblea o da chi lo sostituisce.
2. La convocazione dell'Assemblea è disposta a mezzo di avvisi che contengono l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, nonché dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'indicazione del Proponente e

dell'Assegnatario. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Nel caso in cui sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili, l'adunanza viene convocata d'urgenza.

Art. 33 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'Assemblea costituisce l'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente dell'Assemblea, con la collaborazione del Segretario-Direttore, sentiti il Presidente del Circondario e la Conferenza dei Capigruppo stabilisce, rettifica ed integra l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di deliberazioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno, previsti dal presente regolamento.
3. Eventuali argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza vengono elencati distintamente, prevedendone la trattazione in «seduta segreta».

Art. 34 - Consegna e pubblicità della convocazione

1. L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno devono essere recapitati con qualsiasi mezzo, anche fax o posta elettronica, che consenta di provarne l'avvenuto ricevimento. A tal fine ciascun componente dell'Assemblea dovrà dichiarare per iscritto il proprio recapito entro dieci giorni dalla convalida.
2. In assenza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, l'avviso è recapitato al domicilio anagrafico del componente dell'Assemblea a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini fissati dal Regolamento.
3. La convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere consegnata almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso di

adunanze convocate d'urgenza o in caso di variazione degli argomenti, il termine è ridotto a 24 ore prima della riunione.

4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dall'Assemblea, la quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta seguente. Del rinvio viene data comunicazione soltanto ai componenti dell'Assemblea assenti dall'adunanza nel momento in cui il rinvio è stato deciso.
5. Ogni eventuale irregolarità nella consegna dell'ordine del giorno è sanata dalla partecipazione del componente interessato all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono affissi all'albo pretorio del Circondario e degli Enti che ne fanno parte nei tre giorni precedenti la riunione oppure 24 ore prima, per gli avvisi delle riunioni convocate d'urgenza e le variazioni degli argomenti.

Capo II **ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

Art. 35 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati in visione presso la Segreteria del Circondario almeno due giorni liberi prima dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno un giorno prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva dell'Assemblea se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1, nel testo completo dei pareri prescritti, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 36 - Adunanze

1. La seduta dell'Assemblea è valida quando è presente almeno un terzo dei componenti assegnati.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'ordine del giorno. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale e relativa annotazione a verbale eseguiti dal Segretario-Direttore.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'ordine del giorno ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei componenti necessario per la validità della seduta, il Presidente dell'Assemblea ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. I componenti dell'Assemblea che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. In ogni momento della seduta, salvo il divieto di interrompere un intervento in corso, può essere richiesta la verifica del numero legale.
6. I componenti della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza che non siano anche componenti dell'Assemblea partecipano alle adunanze con funzioni di relazione e di intervento nell'ambito delle rispettive deleghe ma senza diritto di voto e non sono computati ai fini della validità della seduta.
7. Il Segretario-Direttore, o chi lo sostituisce⁸, partecipa alle adunanze dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni, richiedendo al Presidente dell'Assemblea di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, sia quando l'Assemblea intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta istruita.

Art. 37 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche e nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque vi può assistere, senza possibilità di intervento. In presenza di turbative, il Presidente dell'Assemblea disporrà a seconda del caso: il formale richiamo, l'invito ad abbandonare la sala, l'allontanamento dei soggetti inadempienti, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Il presidente dell'Assemblea, sentiti i Capigruppo, può autorizzare la trasmissione delle adunanze attraverso televisioni o radio all'uopo convenzionate o interessate.
3. Le adunanze dell'Assemblea possono anche essere trasmesse sul sito internet del Circondario, sentiti i capigruppo.

⁸ In caso di assenza, impedimento, il Segretario - Direttore viene sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, dal componente più giovane di età.

Art. 38 - Adunanze segrete

1. L'adunanza dell'Assemblea si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti all'ordine del giorno che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti di persone.
2. Lo svolgimento dell'adunanza in forma segreta, per effettuare le valutazioni di cui al comma 1, può essere disposto anche nel corso della discussione di un argomento in seduta pubblica. In questo caso il Presidente o un solo componente dell'Assemblea, possono chiedere di proseguire la discussione in seduta segreta. Le persone estranee all'Assemblea escono dall'aula.
3. Durante le adunanze segrete possono sempre restare in aula i componenti dell'Assemblea, il Segretario-Direttore e i componenti della Giunta, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 39 - Adunanze aperte

1. Per particolari condizioni o motivi d'interesse della Comunità, il Presidente dell'Assemblea, sentiti il Presidente del Circondario e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta dell'Assemblea.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti estranei, interessati ai temi da discutere.
3. In tali adunanze il Presidente dell'Assemblea garantisce la piena libertà di espressione dei componenti dell'Assemblea, ed informandone i Capigruppo, consente anche interventi degli estranei. Durante le adunanze aperte dell'Assemblea non possono essere adottate deliberazioni che comportino impegni di spesa a carico del Circondario.

Capo III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 40 - Comportamento dei componenti dell'Assemblea

1. Nella discussione degli argomenti i componenti dell'Assemblea hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, che devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e, comunque, nei limiti dell'educazione e del civile rispetto.

2. Se un componente dell'Assemblea turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente dell'Assemblea lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso componente nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente dell'Assemblea deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 41 - Partecipazione ed interventi di terzi

Per decisione del Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Capigruppo, possono essere ammessi a illustrare argomenti iscritti all'ordine del giorno funzionari dell'Ente, esperti o rappresentanti di Enti ed Istituzioni, consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione o pianificazione o studi per conto del Circondario, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente dell'Assemblea o dai componenti, i terzi intervenuti vengono congedati ovvero restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 42 - Ordine della discussione

1. I componenti dell'Assemblea prendono posto nell'aula con il Gruppo di appartenenza, nella postazione assegnata dal Presidente dell'Assemblea.
2. I componenti partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e intervengono, dopo averne fatto richiesta al Presidente dell'Assemblea, in piedi e rivolti allo stesso Presidente ed all'Assemblea.
3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i componenti. Ove essi avvengano, il Presidente dell'Assemblea interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al componente iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente dell'Assemblea è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine il componente intervenuto e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
7. L'Assemblea, su proposta di un suo componente, può decidere a maggioranza dei presenti in aula modifiche in riferimento all'orario di chiusura dei suoi lavori. Su tale proposta possono intervenire un componente a favore ed uno contro per tre minuti. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta.

Capo IV **ORDINE DEI LAVORI**

Art. 43 - Apertura della seduta e comunicazioni

1. Dopo essere stato effettuato l'appello e la verifica del numero legale dei presenti, come previsto all'articolo 36 del presente regolamento, il Presidente dell'Assemblea dichiara la validità della seduta e dispone l'inizio dei lavori.
2. Il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Circondario danno eventuali comunicazioni sull'attività del Circondario e su avvenimenti di particolare interesse per il territorio. Su dette comunicazioni può intervenire un componente per ogni Gruppo per cinque minuti.
3. Dopo le comunicazioni ogni componente ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare rilievo. Delle celebrazioni e commemorazioni deve essere data preventiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio della seduta.
4. Le comunicazioni del Presidente dell'Assemblea e del Presidente del Circondario e la celebrazione o commemorazione di persone od eventi hanno durata massima di cinque minuti ciascuna e non possono complessivamente prolungarsi oltre trenta minuti.

Art. 44 - Discussioni

1. Concluse le formalità preliminari il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame della stessa gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno. I lavori debbono essere programmati in modo tale da riservare, successivamente alla trattazione degli argomenti, prima del termine dell'adunanza, un'ora per Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Ordini del Giorno, che vengono di

norma iscritti nell'ordine del giorno in base alla data di presentazione.

2. Nell'ordine del giorno, di norma, il Presidente dell'Assemblea iscrive non più di due fra Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni ed Ordini del Giorno presentati dal medesimo componente.
3. Se il componente proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende rinviata e da iscrivere all'ordine del giorno nella seduta successiva.
4. Le interrogazioni e le interpellanze vengono sinteticamente illustrate dal presentatore. Conclusa l'illustrazione il Presidente dell'Assemblea può dare risposta o demandare al Presidente del Circondario o al componente degli organi esecutivi delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di cinque minuti e non danno luogo a dibattito o ad ulteriori interventi.
5. Alla risposta può replicare solo il componente proponente per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento nel tempo di cinque minuti.
6. Qualora le interrogazioni e le interpellanze siano firmate da più persone, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno dei firmatari presenti.
7. Le Interrogazioni e le Interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto nell'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Nella trattazione delle Mozioni e degli Ordini del Giorno i componenti dell'Assemblea intervengono secondo le regole generali stabilite per la trattazione degli argomenti, limitando gli interventi ad un componente per ogni Gruppo per non più di dieci minuti. Qualora uno o più componenti dissentano dalla posizione dichiarata dal Gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire per cinque minuti, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Per le Mozioni e gli Ordini del Giorno non sono previste le dichiarazioni di voto.
9. Il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può decidere, per motivi di urgenza ed importanza, un diverso svolgimento della discussione per le Interrogazioni, Interpellanze, le Mozioni e gli Ordini del Giorno e può concentrarne la trattazione in apposite sedute dell'Assemblea.
10. Entro novanta giorni dall'approvazione delle Mozioni, il Presidente dell'Assemblea deve esperire le verifiche sullo stato di attuazione degli atti, al fine di concretizzare la volontà dell'Assemblea.

Art. 45 - Trattazione degli emendamenti

1. L'emendamento, come definito dall'art. 19 del presente regolamento, è illustrato dal proponente. La trattazione degli emendamenti avviene nel corso della discussione generale e non comporta aumento del tempo previsto per la discussione degli argomenti a cui sono collegati.
2. Gli emendamenti alla proposta del Bilancio di Previsione debbono essere formulati e presentati nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell'Ente, pena l'inammissibilità. Essi devono prevedere il pareggio finanziario e l'equilibrio economico dei Bilanci Annuale e Pluriennale.

Art. 46 - Ordine di trattazione degli argomenti

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente dell'Assemblea o su richiesta di un componente. La richiesta viene posta in votazione, senza discussione.

L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti nell'ordine del giorno della seduta.

Art. 47 - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dell'Assemblea dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun componente può parlare per una sola volta per non più di dieci minuti.
3. Il Presidente dell'Assemblea, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione. Il Presidente del Circondario, i componenti della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza delegati per materia possono intervenire, con le stesse modalità previste per i componenti.
4. I tempi previsti dai commi precedenti sono dimezzati qualora l'oggetto sia stato esaminato dalla competente Commissione dell'Assemblea.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per dichiarazioni di voto ad un solo componente per Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.

6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato presentate dal Presidente del Circondario, ai Bilanci di Previsione, al Rendiconto, alle proposte di modifica dello Statuto, gli atti di pianificazione urbanistica che riguardano tutti i dieci Comuni. Per queste materie il Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Presidente del Circondario, può disporre modalità di trattazione e procedure diverse da quelle di norma previste, fermi restando i tempi previsti per gli interventi .

Art. 48 - Interventi sulle questioni procedurali

1. Ogni componente dell'Assemblea in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativo alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un componente contro e uno a favore.
3. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente dell'Assemblea. Egli può richiedere all'Assemblea di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.
5. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario- Direttore e può acquisire il parere della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 49 - Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima dell'inizio della trattazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima dell'inizio della trattazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste, per una sola volta, prima dell'inizio della trattazione di merito vengono esaminate e poste in votazione

prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Se le questioni pregiudiziali o sospensive sono più di una, e riguardano lo stesso argomento, viene svolta un'unica discussione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o uno di essi, nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più componenti, un componente per ciascun Gruppo, oltre al Presidente del Circondario o suo delegato, per non oltre cinque minuti. L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 50 - Fatto personale

Costituisce «fatto personale» l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il componente che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste o meno. Qualora il Presidente dell'Assemblea neghi al componente la parola ed il componente insista, decide l'Assemblea senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il componente o i componenti che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Capo V

LE VOTAZIONI

Art. 51 - Scrutatori

All'inizio di ciascuna seduta consiliare il Presidente dell'Assemblea designa tre componenti, di cui uno appartenente alla minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatori: essi assistono il Presidente dell'Assemblea nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel caso in cui uno degli scrutatori si allontani dall'aula, deve darne preventiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, affinché proceda alla sua sostituzione.

Nel verbale delle adunanze deve risultare che l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

Art. 52 - Modalità generali

1. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.
2. Per la validità della seduta, si considerano i Componenti presenti in aula. I Componenti che dichiarano voto di astensione si computano tra i votanti. I Componenti che dichiarano di non partecipare al voto, pur restando in aula, si computano nel numero dei presenti ma non nel numero dei votanti.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti, i Componenti che non prendono parte alla votazione, pur rimanendo in aula.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, cioè alla metà più uno dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.
5. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
6. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.
7. Nel caso in cui il riscontro tra votanti e componenti presenti in aula non trovi corrispondenza, la votazione è nulla e viene ripetuta.

Art. 53 - Ordine di votazione degli argomenti

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale e sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento
 - b) per le proposte di emendamento si procede con la votazione degli emendamenti soppressivi, modificativi ed infine aggiuntivi
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, su proposta del Presidente dell'Assemblea, o di un terzo dei componenti

che abbiano richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo

- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Per i Regolamenti ed i Bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i Regolamenti e le proposte di modifica allo Statuto, il Presidente dell'Assemblea invita i componenti a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i Bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione congiuntamente, il Bilancio Annuale corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al Bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Art. 54 - Votazioni in forma palese

1. Le votazioni in forma palese si effettuano per alzata di mano o, se presente, con impianto idoneo che consenta la votazione elettronica.
2. Il Presidente dell'Assemblea pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. La votazione per appello nominale avviene quando disposta dal Presidente dell'Assemblea o richiesta da almeno cinque componenti dell'Assemblea.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del segretario-Direttore, il Presidente dell'Assemblea ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo componente, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 55 - Votazioni segrete

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte

espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui l'Assemblea deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, appositamente predisposte dalla Segreteria, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro del Circondario. Ciascun componente dell'Assemblea scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione.
3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i componenti da nominare deve esserci una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
5. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. I componenti dell'Assemblea che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente dell'Assemblea, affinché ne sia preso atto nel verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario-Direttore, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica all'Assemblea il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei componenti votanti costituito dai componenti presenti meno quelli che non hanno partecipato al voto.
9. Il carattere «segreto» della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione degli scrutatori.
10. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta salvo diversa determinazione o su richiesta di uno scrutatore.

Art. 56 - Esito delle votazioni

In caso di parità di voti tra favorevoli e contrari o tra favorevoli ed astenuti, la proposta non è approvata. Parimenti non è approvata la proposta che non raggiunge la maggioranza qualificata prescritta dalla norma.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e può essere riproposta all'Assemblea in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente dell'Assemblea conclude il suo intervento con la formula «l'Assemblea approva» oppure «l'Assemblea non approva».

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei componenti o dei Gruppi contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti e le schede bianche nulle.

Capo VI **GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA**

Art. 57 - Verbale

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dall'Assemblea, attraverso le deliberazioni adottate. La sua redazione è curata dal Segretario-Direttore⁹. Esso riporta l'ordine degli interventi, il testo integrale della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. All'originale di ogni deliberazione è allegata la trascrizione integrale degli interventi registrati
2. La discussione della seduta viene registrata magneticamente e i supporti magnetici vengono conservati agli atti della Segreteria, per almeno cinque anni.
3. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
4. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Circondario il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

⁹ o da chi lo sostituisce come previsto dall'art. 36 comma 7 del presente regolamento

5. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario-Direttore, esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
6. I verbali delle sedute dell'Assemblea sono depositati nell'archivio della Segreteria.

Art. 58 - Efficacia e contenuti delle deliberazioni

1. L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria e della regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario-Direttore, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare all'Assemblea tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori dell'Assemblea esso viene sottoposto a votazione.

Art. 59 - Approvazione, revoca e modifica delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. L'Assemblea, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 60 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili¹⁰.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo che diviene esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo del Circondario e in quello degli Enti che ne fanno parte per ulteriori 15 giorni.
2. L'Assemblea si impegna a verificare la funzionalità del presente Regolamento, eventualmente apportando le opportune modifiche, dopo almeno sei mesi e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 61 Bis - Partecipazione dei cittadini stranieri e apolidi alle attività dell'Assemblea Circondariale

1. Il rappresentante del Consiglio dei cittadini stranieri e degli apolidi della Provincia di Bologna è stabilmente invitato alle sedute dell'Assemblea e siede a fianco dei componenti dell'Assemblea rispettando le medesime prerogative e regole comportamentali per questi previste dal presente regolamento rispettivamente alla parte II - Capo I e all'art. 40 fatta eccezione per il diritto di voto.

¹⁰ Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (*Esecutività delle deliberazioni*)

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 62 - Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Segretario-Direttore ai componenti dell'Assemblea e depositata nella sala delle adunanze dell'Assemblea. Verrà altresì inviata copia alla Provincia ed alla Comunità Montana.